

# IL VINCOLO SPORTIVO: ESTENSIONE DELL'APPLICABILITÀ DELL'ISTITUTO E POTENZIALITÀ AFFLITTIVA NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SPORTIVI

**Giuseppe Calò**

Avvocato nel Foro di Terni

## Abstract

Il contatto diretto delle atlete o degli atleti al fine di cooptarne le prestazioni verso il proprio sodalizio non è l'unica condotta che può evocarsi come "violazione del vincolo sportivo": ve ne sono altre che, pur generiche, ed in buona fede, che possono costituire l'oggetto di un procedimento disciplinare, quali la presentazione di semplice progetto educativo e sportivo nel contesto territoriale limitrofo.

La pronuncia in commento traccia un limite alla potenzialità applicativa dell'istituto: vi è violazione dei doveri di fedeltà e probità sportiva allorquando l'esercizio di una libera manifestazione del pensiero e della progettualità sportiva è scevra da intenti di illecita cooptazione diretta, ed esercitata, piuttosto, in modo generale ed indeterminato ad una serie di soggetti potenzialmente raggiungibili.

Parole chiave: Vincolo sportivo, Pubblicità, Eventi sportivi alternativi, Procedimento disciplinare, Libertà espressione pensiero

---

## Abstract

*The direct contact of athletes or athletes in order to co-opt their performance towards their association is not the only conduct that can be evoked as a "violation of the sporting constraint": there are others that, although generic, and in good faith, can be the subject of disciplinary proceedings, such as the presentation of a simple educational and sports project in the neighboring territorial context.*

*The pronunciation in commentary traces a limit to the application potential of the institute: there is violation of the duties of fidelity and sporting probity when the exercise of a free manifestation of sports thought and planning is free from the intentions of illicit direct co-optation, and exercised, rather, in a general and indeterminate way to a series of potentially achievable subjects.*

Keywords: Sporting constraint, Advertising, Alternative sporting events, Disciplinary procedure, Freedom of speech

---

## Nota a decisione Tribunale Federale Fipav in funzione collegiale C.U. 18 novembre 2019, n. 27

I)

*Alcuna violazione del criterio di c.d. "vincolo sportivo", né, tanto meno, alcuna integrazione degli estremi di una condotta contraria ai principi di lealtà e probità sportiva iscritta negli Statuti e nei Regolamenti federali può ritenersi integrata nella condotta di soggetti tesserati per altro sodalizio, laddove il tenore precipuo dei propri inviti – a partecipare ad un evento di mera presentazione di un progetto sportivo alternativo per l'anno seguente,*

*aperto al pubblico – trasmessi alle stesse mediante la messaggistica virtuale istantanea Whatsapp ad atlete appartenenti a sodalizio differente, non integrino il carattere della maliziosa e volontaria “captazione” di atlete tesserate.*

II)

*“Non costituisce violazione del c.d. vincolo sportivo contattare atlete di altro sodalizio se non è provata la volontà di cooptazione verso il proprio”.*

### **Provvedimento di non luogo a sanzione**

#### **Ritenuto in fatto**

*(Omissis)*

[...] All’esito del deferimento rg. nr. 20.19.20 ex art. 49 Reg. Giur. del Competente Procuratore Federale, a seguito dell’esposto della “ASD -----” del 10/06/2019, il Tribunale Federale FIPAV “Federazione Italiana Pallavolo”:

- rinviava a Giudizio, ex art. 32 R.G.F. i signori ----- (nella sua qualità di Direttore Sportivo) ----- (nella qualità di allenatore) e ----- (in qualità di Presidente pro tempore) quali dirigenti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “ASD -----”.
- l’incolpazione era nell’aver agito in violazione dei principi di lealtà e di correttezza fissati negli artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 75 del Reg. Giur. e nell’art. 19 R.A.T., nonché ex art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per aver, gli Stessi, ripetutamente contattato, al termine della stagione 2018-2019, alcune atlete tesserate con altra compagine sportivo-dilettantistica (la ASD -----) ed averle invitate, per mezzo dell’app di messaggistica denominata “Whatsapp” e del canale social “Facebook” alla riunione del 7/06/2019 allo scopo di “convincerle ad aderire al progetto tecnico, prossimo futuro, dell’ASD -----, per la stagione successiva, 2019-2020, senza l’autorizzazione del sodalizio sportivo di attuale appartenenza delle atlete medesime”.

La tesi difensiva della ASD -----, società incolpata, con il patrocinio dell’Avvocato -----, consisteva ne:

1. l’ingiustizia del deferimento sui presupposti di nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per omessa notifica rituale ai destinatari del capo di imputazione;
2. la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e/o dell’intero procedimento disciplinare e di infondatezza complessiva dell’imputazione, anche per errata applicazione delle norme Federali di imputazione.

La deducente proponeva i seguenti motivi di eccezione:

- a. irrivalità dell’iter procedimentale da parte della Procura Federale, in punto di atti di deferimento e/o di conclusione delle indagini preliminari, perché formulati con locuzioni anticipatorie delle proprie conclusioni nel procedimento dibattimentale, ovvero, esplicitati nel senso di preannunciare il sicuro rinvio a giudizio degli stessi a prescindere dal tenore e dallo sviluppo dalle loro rituali difese pre-dibattimentali. Vergare, in seno all’atto di notifica del provvedimento di conclusione delle indagini preliminari (e dunque, in epoca anteriore alla formazione della prova in fase endo-procedimentale) locuzioni del tipo “... emergono sufficienti elementi di colpevolezza a carico di -----, ----- e dell’ASD ----- ...” esplicitava una macroscopica violazione dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti ad ogni indagato, per vedersi formalmente anticipata la decisione anteriormente allo sviluppo di qualsivoglia difesa e/o esercizio delle proprie legittime prerogative procedurali;

- b. infondatezza dell'esposto originario e della stessa imputazione disciplinare, in punto di contraddittorietà delle medesime assunzioni indiziarie della Procura Federale. Tra i documenti acquisiti a fondamento della imputazione, il messaggio Whatsapp del signor ----- del giorno 7 giugno 2019 era qualificato, dapprima, dalla stessa Procura Federale, come "un invito a partecipare al raduno ufficiale del giorno 7 giugno", per contraddirsi, in passo successivo del medesimo provvedimento, qualificandolo come "invito a presentarsi ad una semplice riunione". Sulla contraddizione in termini del provvedimento di deferimento gli incolpati sostenevano come il noto messaggio non avesse ad oggetto, per le atlete destinatarie, l'invito a presentarsi ad alcun "raduno" (termine con cui si definisce un atto ufficiale e completo, sotto l'egida di un sodalizio sportivo, di un evento aggregativo e di partenza della stagione) bensì ad una semplicissima riunione – evento in luogo aperto al pubblico – funzionale ad esporre i termini di un nuovo progetto sportivo alternativo all'attuale al quale, le stesse, ben potevano assistere per mera curiosità e successivamente non abbracciare. Proseguiva la difesa che il messaggio veicolato dalla Asd ----- non aveva contenuti captatori, non recando, mai, in senso comparativo e/o denigratorio, il nominativo della controparte; tanto a significare come il messaggio veicolato avesse ad esclusivo oggetto la mera presentazione di una proposta sportiva-ludico ricreativa territoriale che non recava i termini della concorrenza sleale;
- c. In sostanza, si eccepeva che, quello che la parte esponente ebbe a dedurre quale "illecita captazione di atlete già tesserate presso altro sodalizio sportivo" altro non fosse, da parte della ASD -----, che l'invito – rivolto ad un pubblico indiscriminato di possibili avventori, e pubblicizzato nelle forme aperte delle pubblicazioni sul social network "Facebook" – ad accogliere e valutare la bontà di un mero progetto sportivo avente ad oggetto la creazione di una nuova realtà pallavolistica sul territorio limitrofo nel settore femminile, qualificando l'offerta sportiva proposta al pubblico sotto il paradigma civilistico del primo comma dell'articolo 1336 c.c., in base al quale: "L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi";
- d. La conclusione della deducente era che l'intenzione dei promotori si era concretizzata in una semplice proposta sportiva che, solamente per eventuale e spontanea adesione delle atlete, avrebbe potuto consentire con esse una eventuale forma di contatto, in adesione ai criteri di libertà di iniziativa economica ed associativa privata – in luogo di quello del monopolio territoriale delle idee e della offerta sportiva propugnato dalla controparte – e che ciò non appariva, attività espletata in violazione di alcun articolo di lealtà e probità sportiva federale;

Un ultimo profilo di criticità, elevato dalla difesa, consisteva nella eccezione di genericità assoluta tanto del capo di incolpazione che delle norme federali e regolamentari assunte come violate dalla condotta. Alcuno tra gli artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 75 del Reg. Giur. e nell'art. 19 R.A.T., nonché art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI aveva ad oggetto, il divieto di proporre, ad atlete tesserate con altro sodalizio sportivo, la propria proposta ludico-ricreativa alternativa a quella sussistente eccependo, con ciò, un vizio carenza di tipicità della fattispecie di incolpazione e di conseguente non riferibilità giuridica finale, della stessa, agli incolpati.

### Ritenuto in diritto

*(omissis)*

Il Tribunale Federale, all'esito della adunanza di discussione del procedimento:

In via preliminare, si devono respingere – in quanto infondate sia in fatto che in diritto – le eccezioni formulate dalla difesa degli incolpati in ordine ad asserite violazioni procedurali commesse dall'Ufficio della Procura in sede di indagine.

I rilievi difensivi mossi circa un'omessa, rituale notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e/o di nullità dello stesso con compromissione del diritto di difesa degli incolpati si scontrano non solo con l'impianto normativo regolamentare federale (rispettato formalmente e sostanzialmente dalla procura Federale) ma anche con l'esauritiva memoria difensiva prodotta dall'Avvocato ----- dal quale emerge come il diritto di difesa dei

sigg.ri ----- e del sodalizio Asd ----- non sia stato affatto leso, ma anzi pienamente assicurato.

Esaminando, invece, il merito della controversia si deve rilevare come le contestazioni mosse dagli Uffici della Procura Federale non siano state supportate da sufficiente substrato probatorio. Ed invero, nel capo di incolpazione si imputa al Direttore Sportivo, signor ----- e all'allenatore, signor ----- della Asd ----- di aver ripetutamente contattato al termine della stagione 2018-2019 le atlete tesserate per l'Asd ----- e per averle invitate alla riunione del 7/06/2019 allo scopo di convincerle ad aderire al progetto tecnico dell'Asd ----- per la stagione 2019-2020 in difetto di autorizzazione del sodalizio sportivo di appartenenza.

Se risulta pacifico, in quanto documentalmente provato e candidamente ammesso in via sede di interrogatorio, come i prevenuti abbiano contattato con messaggistica Whatsapp alcune atlete di altro sodalizio, agli atti non si rinviene la prova delle finalità di captazione (i.e. convincimento al tesseramento) delle stesse con il proprio sodalizio di appartenenza per la stagione sportiva 2019-2020.

Infatti, pur volendo prescindere dalla considerazione che la società esponente fosse tutelata dalla normativa federale in materia di vincolo, il tenore precipuo degli inviti trasmessi alle atlete del sodalizio denunziante attraverso la messaggistica virtuale istantanea – riprendendo l'attività di un evento di mera presentazione di un'attività sportiva aperto al pubblico e già presente sui social network – non consente, a parere del Tribunale, di integrare gli estremi di una condotta contraria ai principi di lealtà e probità sportiva.

Per tali motivi, gli incolpati devono andare esenti da responsabilità disciplinare.

### Considerato

Il Tribunale Federale riteneva che l'esposto elevato da parte denunziante non potesse essere accolto, deliberando il non luogo a sanzione nei confronti degli incolpati, in punto di carenza di sostegno probatorio delle contestazioni mosse dalla Procura Federale, sui seguenti principi di diritto:

- a) L'incolpazione, elevata ai differenti soggetti, ognuno nelle qualità, di "aver ripetutamente contattato, in difetto di autorizzazione del sodalizio di appartenenza, ad una riunione funzionale alla presentazione di un progetto tecnico alternativo dell'ASD ----- per la stagione 2019/2020" non era ritenuto comportamento sufficiente ad integrare un illecito disciplinare meritevole di tutela per l'Ordinamento Federale;
- b) se risultava pacifico – in quanto documentalmente provato e candidamente ammesso dagli stessi in sede di interrogatorio – come i prevenuti avessero contattato con messaggistica "whatsapp" alcune atlete di altro sodalizio, è pur vero che, in adesione alla tesi difensiva propugnata dalla difesa resistente, agli atti non si rinveniva la prova della finalità di captazione (i.e. convincimento al tesseramento) delle stesse con il proprio sodalizio di appartenenza per la stagione sportiva 2019/2020 per assenza di qualsivoglia riferimento denigratorio e/o comparativo della controparte nei messaggi medesimi.
- c) a prescindere dalla considerazione che la società esponente era comunque tutelata dalla normativa federale in materia di c.d. "vincolo sportivo", il tenore precipuo degli inviti trasmessi alle atlete del sodalizio denunziante – riprendendo l'attività di pubblicizzazione di un evento di mera presentazione di un'attività sportiva aperto al pubblico e già presente sui social network – non consentiva di ritenere integrata una condotta contraria ai principi di lealtà e probità sportiva.

*(Omissis)*

### P.Q.M.

il Tribunale Federale Fipav, in funzione collegiale, respingeva l'esposto della "ASD -----" del 10/06/2019, mandando così esenti gli incolpati da responsabilità disciplinare con provvedimento di "non luogo a sanzione" nei loro confronti.

## Commento

Nella prospettiva del ridimensionamento dell'istituto del c.d. vincolo sportivo – come riformato dall'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, nr. 36, denominato “Legge di Riforma dello Sport”<sup>1</sup> – il provvedimento di non luogo a sanzione in commento, emesso dal Tribunale Federale FIPAV dapprima dell'introduzione della citata novella legislativa, rappresenta una pronuncia di interessante carattere innovativo sul tema della portata affittiva dello stesso, per quanto attiene, per lo meno, ad alcune condotte, esplicitate in buona fede dall'autore, non descritte in modo puntuale dalla norme dello Statuto Federale Fipav (né dagli altri Statuti federali disciplinari) che, per estensione, possono comunque essere avvolte dalla applicazione estensiva nel paradigma generale dell'istituto di talune fattispecie non ben definite dalle norme di giustizia sportiva.

Nel caso in esame, le conseguenze ablative del vincolo sportivo erano evocate, seppure indirettamente, dall'originario denunciante – il sodalizio sportivo che ha sollecitato le indagini della procura federale – in via estensiva, per colpire, con idoneo esposto, anche quelle manifestazioni esteriori di promozione di iniziative pallavolistiche alternative limitrofe nel territorio, pure poste all'indirizzo di una massa generica ed indeterminata di atlete della disciplina della pallavolo.

In tal senso, la Procura Federale Fipav coltivava l'esposto originario, e procedeva alla qualificazione del fatto alla stregua, appunto, della violazione dei doveri di probità e lealtà tra gli associati, estendendo, evidentemente, il valore del criterio di vincolatività sportiva anche alle fattispecie – come quella in esame – in cui non si assisteva ad un contatto diretto (non autorizzato dal sodalizio di appartenenza) da parte di altro, ai fini della cooptazione delle prestazioni delle atlete, bensì ad una semplice manifestazione di interesse alla creazione di una alternativa sportiva disciplinare, nel medesimo contesto cittadino, ed al relativo invito alla mera presentazione dello stesso in ambiente pubblico e tramite il meccanismo divulgativo dei c.d. social networks.

La pronuncia di rigetto dell'originario esposto da parte del Tribunale Federale, in tal senso, rappresenta cristallizza, in modo originario, un principio giurisprudenziale per cui: non vi è violazione dei doveri di probità, lealtà e collaborazione statutaria tra sodalizi allorquando uno di essi si produca ad un invito di atleti e atlete di altri sodalizi ad una serata di semplice presentazione di un progetto sportivo alternativo che si manifesti nelle forme della pubblicità generica e non individualmente veicolata alla cooptazione degli stessi verso il proprio.

In altri termini: contrariamente agli intendimenti del sodalizio denunciante, non vi è nulla di illecito, né alcun tentativo di cooptazione implicito, se non vi è una chiara manifestazione in senso deviativo delle prestazioni sportive, ogni volta in cui un sodalizio sportivo inviti un'atleta ad una serata di mera presentazione di un'attività sportiva futuribile, seppure alternativa e potenzialmente concorrenziale al sodalizio di appartenenza dell'atleta che sia ad essa invitato/a.

Pronuncia che, evidentemente, trascende il singolo ambito pallavolistico, e che può interessare diverse e parallele discipline sportive federali, nelle quali l'istituto costrittivo in questione ancora impone – in attesa dell'attuazione definitiva della norma di abolizione – conseguenze piuttosto stringenti, per dirigenti e tesserati dei

---

<sup>1</sup> Cfr. decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 - Art. 31: Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica “Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2022. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito. 2. Le Federazioni Sportive Nazionali prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo: a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione; b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione. 3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo”.

vari sodalizi sportivi di riferimento, in caso di esposti avversari, al compimento di condotte seppure improntate alla buona fede ed al rispetto degli altri tesserati e dei sodalizi sportivi competitori limitrofi.

L'esposto originario – coltivato dal deferimento operato in sede di Procura FIPAV – si fondava sulla potenzialità estremamente estensiva dell'istituto del vincolo, e sulla sua attitudine, appunto, di abbracciare con la sua potenzialità afflittiva molteplici condotte, anche in buona fede, sovente non tipicamente descritti dalla norma.

In linea generale, come è noto, il c.d. “vincolo di tesseramento” opera nell'ambito dell'ordinamento sportivo dilettantistico<sup>2</sup> – e consiste nel rapporto giuridico condizionato, in via meramente potestativa, che si instaura tra l'atleta dilettante e la società presso la quale si “tessera” o “cartellina” in una determinata stagione sportiva.<sup>3</sup>

Rapporto giuridico necessario, per il primo (l'atleta), a vedersi iscritto nelle graduatorie ufficiali per effetto dei propri risultati sportivi; per la società, e più in generale, per il sodalizio sportivo dilettantistico, al fine di creare un vero e proprio “vincolo associativo” (al ricorrere di determinate condizioni di età e di specie) capace di limitare la libertà contrattuale, di svincolo e/o di passaggio dell'atleta da una società all'altra<sup>4</sup>; che, a quel punto, per associare l'atleta dilettante, di altro sodalizio sportivo, presso la propria compagine, rimane condizionata al *placet* del consesso associativo presso il quale l'atleta medesimo è nel momento tesserato<sup>5</sup>. Esso, con il tesseramento (concepito quale contratto associativo aperto<sup>6</sup>) determina, contestualmente, per l'atleta, l'approvazione delle clausole federali e statutarie che fanno capo alla disciplina sportiva abbracciata per mezzo di esso e, per diretta conseguenza, del medesimo vincolo di diritto sportivo tipico e peculiare del diritto domestico federale.

<sup>2</sup> La novella dell'articolo 16 della Legge nr. 91/1981 (operata dal d.l. 20 settembre 1996, nr. 485, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge del 18 novembre 1996, nr. 586) ha abolito il c.d. “vincolo sportivo” esclusivamente per gli atleti professionisti. La ratio della abolizione del vincolo per tale categoria di sportivi si rinviene nella identificazione del vincolo quale “limitazione della libertà contrattuale dell'atleta professionista” da ricondursi (la ratio della novella) all'intero contesto della Legge nr. 91/1981, ed in particolare alla definizione di atleta professionista contenuta nell'articolo 2 della stessa Legge, ed il cui tratto saliente è l'esercizio di una attività sportiva a) a titolo oneroso; b) con carattere di continuità (ed ovviamente, stanti, le caratteristiche del nostro ordinamento sportivo, basato sul criterio di autonomia ma non di indipendenza, nell'ambito delle discipline organizzate dal CONI) e delle disposizioni di legge in materia di contratto di lavoro subordinato o autonomo tra atleti e società sportive (cfr. in M. Sanino, F. Verde, *Il Diritto Sportivo*).

<sup>3</sup> Per una qualificazione del vincolo quale istituto che attribuisce ad una società sportiva il diritto di utilizzazione esclusiva delle prestazioni di un atleta, vedi in Pasqualin, *Il vincolo sportivo*, in *Rivista diritto sportivo*, 1980. Altra tesi, in tema di vincolo, è espressa da M.T. Spadafora, in *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2012, per cui lo sportivo finisce per essere vincolato a vita alla società per cui decide di tesserarsi la quale, diventa una letterale proprietaria del cartellino ed arbitra assoluta del destino del tesserato, potendo persino disporre, senza il consenso dell'interessato, la cessione ad altra società, dietro il pagamento di un corrispettivo. Si vedano tra gli altri: Aa.Vv., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, a cura di P. Moro, Pordenone, 2002; E. Crocetti Bernardi, *Le discriminazioni nei confronti degli atleti stranieri*, in Aa.Vv., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, cit.; A. De Silvestri, *Potestà genitoriale e tesseramento minorile*, in *Riv. Dir. Sport*, 1991, p. 297; A. De Silvestri, *Enfatizzazione delle funzioni e “infortuni giudiziari” in tema di sport*, in *Riv. Dir. Sport*, 1993, 2-3, p. 370; P. Lombardi, *Il vincolo degli atleti nel diritto dello sport internazionale*, in Aa.Vv., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, cit.; E. Lubrano, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Roma, 2003.

<sup>4</sup> La legittimità dell'istituto è stata a lungo sostenuta in giurisprudenza sul presupposto della volontaria accettazione da parte dell'atleta di una limitazione della propria sfera di libertà in vista di vantaggi legati alla progressione della propria carriera atletica, e talvolta veniva giustificata rapportandola alla ratio del patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 c.c., cfr. in tal senso, già in Cass. civ. 2 aprile 1963, n. 811.

<sup>5</sup> Con il d.l. 20 settembre 1996, nr. 485, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 1996, nr. 586, sono state apportate cospicue modifiche alla legge del 1981 (n. 91 del 23 marzo, c.d. “dell'atleta professionista”) ed al regime del vincolo del mero atleta sportivo professionista. L'articolo 16 della Legge nr. 91/1981, in forza di detta modifica, attualmente recita, al primo comma, che: “Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come “vincolo sportivo” nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società”.

<sup>6</sup> Sulla qualificazione delle attività delle associazioni sportive come aventi natura strettamente privatistica, e sulla consequenziale determinazione della relativa natura dello stesso rapporto, che lega l'atleta al sodalizio di appartenenza, vedi in Cass. 1° marzo 1983, n. 1532, in *Rep. Foro It.*, 1983, per cui “Il rapporto che si instaura tra una società sportiva ed un soggetto che presta la sua opera a favore di essa, intercorrendo tra due soggetti di diritto privato, ha indiscutibilmente carattere privatistico, e non vale a mutare la sua struttura il fatto che la società e il prestatore d'opera siano tesserati o affiliati con una Federazione sportiva facente parte del CONI”.

La ratio dell'istituto (presente, tra quelli europei, solamente nell'ordinamento sportivo e giuridico italiano, ed in quello greco) è ben nota, e consiste nella funzione di non disperdere il patrimonio economico e sociale che le società sportive dilettantistiche impegnano negli anni a beneficio del singolo atleta,<sup>7</sup> così da patrimonializzare tali investimenti alle viste di un futuro contratto professionistico e/o di passaggio ad altro sodalizio.<sup>8</sup>

Nella Pallavolo, in particolare, il proprio Statuto federale<sup>9</sup> fissa i limiti di durata del vincolo distinguendo tra le fasce di età: “Art. 10-ter Durata del vincolo e modalità di scioglimento - 1. Salvo le eccezioni di cui ai successivi commi 2 e 3, a partire dal venticinquesimo anno di età dell'atleta il vincolo ha durata quinquennale. 2. Il vincolo ha durata annuale per gli atleti di età inferiore ad anni quattordici e per gli atleti di età superiore ad anni trentaquattro, nonché per gli atleti del settore amatoriale. Ai fini della determinazione della durata del vincolo per gli atleti di età inferiore ai 14 anni si fa riferimento all'anno solare di nascita; per tutti gli altri atleti si fa riferimento all'anno sportivo. Si intende per anno sportivo quello che inizia il primo di luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo”.

Se non che, come anticipato, il vincolo sportivo non esiste più solamente per gli atleti professionisti e persiste, in modo contraddittorio, nell'ambito delle discipline sportive dilettantistiche (perlomeno limitato, nella maggior parte delle discipline, al venticinquesimo anno di età).<sup>10</sup>

Le criticità giuridiche che l'istituto ha sempre evidenziato sono notoriamente molteplici, per l'aperto contrasto con i principi dettati da alcune delle norme costituzionali fondamentali in tema di libertà individuale, di movimento e di iniziativa privata ed associativa; tali da sollecitare, nel tempo, il dibattito circa la sua sostenibilità, ed alimentato l'esigenza della sua abolizione, come recentemente intervenuta.

Macroscopico è il contrasto con la norma dell'articolo 2 della Costituzione italiana, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali nelle quali svolge la propria personalità, e che richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; ovvero, con la norma dell'articolo 3 Cost., nel senso della violazione del principio di pari dignità sociale ed uguaglianza di tutti i consociati davanti alla legge, senza che alcuna limitazione di tipo personale o sociale possa limitarne la crescita e lo sviluppo. È, infatti, “compito della Repubblica italiana rimuovere tutti gli ostacoli, di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese”. L'istituto, però, confliggeva, soprattutto, al cospetto dell'articolo 18 della

<sup>7</sup> In giurisprudenza è cristallizzato il criterio per cui i regolamenti delle federazioni sportive nazionali, nel disciplinare i rapporti negoziali tra le società sportive e tra le stesse società e gli atleti, si configurano come atti di autonomia privata, perché sia le società che gli sportivi, aderendo alle federazioni, manifestano la volontà di sotto stare per il futuro alle disposizioni federali che disciplinano i contratti posti in essere nell'ambito dell'organizzazione sociale, vedi in Cass. civ., sez. III, 5 aprile 1993, n. 4063 in *Foro It.*, 1994, I, p. 136; *Riv. Dir. Sport*, 1993, p. 493.

<sup>8</sup> Cfr. art. 6 della legge n. 91/1981, che al comma secondo recita: “Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto ad all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive”.

<sup>9</sup> Statuto Federale FIPAV, approvato dall'Assemblea Straordinaria Bologna, 8 dicembre 2014; Delibera della Giunta Nazionale CONI n. 242 del 2 luglio 2015 con modifiche apportate dal Commissario ad acta per l'adeguamento ai principi informativi del CONI, giusta Delibera della Giunta Nazionale del CONI, n. 303 del 16.07.2019.

<sup>10</sup> Cfr. ad esempio, la norma di cui all'articolo 32-bis delle NOIF FIGC: “Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza. 1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza dal tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo ter. 2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno e il 15 luglio di ciascun anno, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno”.

Costituzione, in funzione della violazione del principio di libertà e diritto di libera associazione del singolo,<sup>11</sup> ed altresì macroscopico era il contrasto con il dettato dell'ottavo principio della Carta Olimpica, in tema di libera pratica dello sport quale diritto fondamentale dell'individuo, concependolo come diritto umano da praticare in base alle proprie necessità.

Nonostante tali criticità, molteplici sono state, nel tempo, le applicazioni estensive dell'istituto del c.d. vincolo sportivo, tali da evocarne come una sorte di fattispecie aperta e di potenziale attuazione ai soggetti federati anche in fattispecie generiche e di indeterminata destinazione.

Vi è quella, la principale, e maggiormente ricorrente nella prassi assuntiva, che si produce nella condotta finalizzata alla cooptazione di atleti e/o atlete che siano appartenenti ad un differente e parallelo team associativo federale della medesima disciplina attraverso inviti ad incontri e colloqui funzionali ad una sollecitazione allo svincolo dall'attuale sodalizio in favore del preponente.

Però, come anticipato, per alcune condotte, dai tratti meno chiari, l'estensione della ratio del vincolo sportivo – vieppiù in assenza di giurisprudenza significativa sul singolo caso – imponeva una riflessione ulteriore sulle plausibili conseguenze di ordine disciplinare per coloro che le integrino.

Come nel caso in esame, in cui il sodalizio denunciante – e la Procura Federale FIPAV, coltivando il deferimento in oggetto – ebbe a qualificare quale violazione statutaria dei doveri di probità e lealtà sportiva statutarie il semplice invito, rivolto per mezzo dei c.d. social, alle proprie atlete, da parte di altro, senza una propria, previa autorizzazione – poiché ritenuto senza meno (*rectius*: per solo fatto di essere stato inoltrato senza autorizzazione) finalizzato all'avvicinamento ed alla deviazione delle stesse verso la società organizzatrice dell'evento.

In altri termini, l'autore dell'esposto originario, con una valutazione meramente oggettiva, individuava proprio una di quelle condotte “al limite” – non tipicamente descritte nello statuto e nelle norme regolamentari federali, e collocate nell'alveo generico della violazione di probità e lealtà sportiva – nel semplice contatto verbale rivolto alle proprie atlete, a prescindere da una puntuale verifica delle effettive intenzioni; sul criterio per cui, in quanto cartellate sotto la matricola di un determinato consesso associativo federale, alcuno, dei sodalizi alternativi, potrebbe neppure avvicinare una determinata atleta, anche solo per invitarle ad un incontro amichevole e pubblico per esporre la potenzialità e/o le linee di un nuovo progetto sportivo generale in itinere.

La Procura Federale riteneva di coltivare l'esposto introduttivo, procedendo all'applicazione estensiva alla fattispecie di norme di matrice federale quali gli artt. 16 dello Statuto FIPAV,<sup>12</sup> 1 e 75 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV<sup>13</sup> e l'art. 19 R.A.T.;<sup>14</sup> in ultimo, era evocato l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, quale norma di chiusura del capo di incolpazione.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Cfr. articolo 18 Cost.: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.

<sup>12</sup> Cfr. Art. 16 Statuto Federale Fipav, ss. mod.: “Diritti e doveri degli associati e dei tesserati 1. Gli associati alla FIPAV, purché regolarmente affiliati hanno diritto: a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari; b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale; c) di godere dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente concessi dalla FIPAV o dal CONI. 2. I tesserati hanno diritto: a) di partecipare all'attività federale; b) di concorrere alle cariche federali, se in possesso dei requisiti prescritti. 3. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di osservare, e gli associati sono tenuti a far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i 17 regolamenti della FIPAV nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi, adottate nel rispetto delle singole competenze, e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali”.

<sup>13</sup> Cfr. Regolamento Giurisdizionale Fipav - Art. 1: “Ambito di applicazione del Regolamento Giurisdizionale - 1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (*fair play*), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. 2. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del presente Regolamento, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping. 3. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto. Gli atti, le circolari ed i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul sito internet istituzionale della Federazione in collocazione di

In una prospettiva squisitamente procedurale, le norme *de quibus* venivano eccepite dalla parte resistente, sia in sede di Procura Federale, che innanzi al Tribunale, come generiche e non esaustive, abnormemente generali ed inespressive, ed inadeguate dunque a descrivere, secondo un criterio di “adeguata tipicità del capo di incolpazione” ai deferiti, la fattispecie loro concretamente attribuita<sup>16</sup> ed un relativo, adeguato grado di riferibilità giuridico-processuale del capo di imputazione in ordine al quale difendersi.

Detto altrimenti: alcuna delle norme, evocate dalla Procura Federale a tema del deferimento descrivevano, in modo compiuto, concreto, puntuale ed adeguatamente descrittivo, quei comportamenti che pur venivano attribuiti ai deferiti come illeciti e contrari alle norme di lealtà e probità sportiva; limitandosi alla indicazione di principi non intelligibili, comunque generalissimi, e così anodini e stereotipati, tali da comporre, per l’effetto, un capo di incolpazione irriferribile per ciascuno dei medesimi.

Su questa, specifica contestazione, il provvedimento finale del Tribunale FIPAV non prendeva alcuna specifica posizione in alcun capitolo: le dedotte carenze di “tecnica di redazione dei capi incolpazione federali” erano invero letteralmente ignorate, limitandosi a sottolineare, in punto di procedura, il Collegio, come le garanzie di difesa degli incolpati fossero state tutte adeguatamente rispettate nel corso dell’intero procedimento di indagine e di deferimento da parte della Procura Federale, senza spendere alcuna riga sul rilievo per cui i capi di incolpazione fossero o meno adeguatamente descritti sotto il profilo di descrizione oggettiva e soggettiva del fatto, ovvero se le norme di attribuzione, asserite come violate dagli stessi, contenessero quella potenzialità descrittiva e precettiva che l’ordinamento giuridico processuale generale, comunque prevalente su quello domestico sportivo, impone al fine di ogni rimprovero nella prospettiva del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

La carenza di motivazione del Tribunale, sul punto – seppur tale da non inficiare l’accoglimento, nel merito, delle istanze dei deducenti – rappresentava una buona occasione, purtroppo perduta, per contribuire a cristallizzare ed invalidare quei principi di “garanzia difensiva” che, in ambito di diritto sportivo domestico, a livello superiore, dovrebbero caratterizzare la gestione e disciplina del procedimento disciplinare interno – anche pallavolistico – e garantire il diritto di adeguata difesa costituzionale introitato nei principi del Codice di Giustizia Sportiva del CONI per i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.<sup>17</sup>

agevole accesso”. Cfr. anche l’Art. 75: “Responsabilità dei tesserati - 1. I tesserati e gli atleti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione del presente regolamento. 2. I Dirigenti dotati della legale rappresentanza della Società sono ritenuti responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni commesse dalle Società medesime. 3. I Dirigenti e tesserati accompagnatori rispondono della disciplina dei singoli atleti e collettiva della squadra prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, nonché del contegno dei giocatori non impegnati in essa, ferma restando la responsabilità individuale di ciascuno di loro”.

<sup>14</sup> Cfr. Regolamento Affiliazione e Tesseramento Fipav - Art. 19: “Tesseramento: effetti 1. Salve le ulteriori specificazioni per ciascuna categoria, tutti i tesserati hanno diritto: a) di partecipare all’attività federale; b) di concorrere alle cariche federali se in possesso dei requisiti prescritti. 2. I tesserati hanno il dovere: 9 a) di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI; b) di osservare lo Statuto e i Regolamenti della FIPAV, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze nonché i principi e le consuetudini sportive e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali. c) di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB”.

<sup>15</sup> Cfr. articolo 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI - Principio di lealtà: “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.

<sup>16</sup> Il criterio invocato dalla difesa era quello di adeguata “tipicità del rimprovero”, in stretta applicazione dei criteri sovrani e superiori – di ordine pubblico processuale – di adeguata descrizione della fattispecie invocata come illecita, di riserva di norma applicabile al caso concreto al momento e nel luogo di pretesa commissione del fatto, e del principio del *tempus regit actum*.

<sup>17</sup> Cfr., in tal senso, il tenore precettivo dell’articolo 2 del Codice di Giustizia Sportiva (Deliberazione nr. 158 del Consiglio Nazionale del CONI, 15 luglio 2014): “Principi del processo sportivo: 1. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. 2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 4. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 6. Per quanto non disciplinato, gli

Quello della tecnica di redazione del capo di incolpazione, infatti, secondo una prospettazione che tenga conto dei criteri di tipicità della fattispecie e delle garanzie costituzionali dell'individuo in tema di difesa tecnica, non dovrebbe essere degradata a questione processuale di livello inferiore: compulsare la propria posizione nei procedimenti disciplinari presuppone, per l'incolpato, l'adeguata conoscenza del rimprovero concreto ma anche – e soprattutto – della norma giuridica e disciplinare che a quel rimprovero vuol ricondursi (criterio di necessaria tipicità della fattispecie).

La carenza dei provvedimenti descrittivi della norma (siano essi insistenti sul capo di indagine, o di deferimento a procedimento disciplinare) non dovrebbero, parimenti, per il noto criterio di autonomia – ma non indipendenza – dell'ordinamento sportivo rispetto a quello generale – essere preferibilmente elusi dalle Autorità di Procura Federale, e la giurisprudenza delle autorità giurisdizionali delle varie federazioni sportive – si ripete, in attinenza con i criteri di cui all'articolo 2 del Codice di Giustizia Sportiva – dovrà progressivamente prenderne atto, con successive pronunce, e rimarcarne l'importanza, nella prospettiva preferenziale di procedimenti di giustizia sportiva pur semplificati ma non elusivi dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti degli incolpati.

Nel merito, la tesi della difesa degli incolpati veniva pienamente accolta sul punto della mancata prova di “volontà di cooptazione” delle atlete tesserate presso altro sodalizio, all'atto della presentazione del progetto sportivo alternativo, e dunque, di tesseramento presso il proprio.

Ed invero, la tesi prospettata dalla difesa dei resistenti era improntata all'affermazione di un principio – quello della libertà di iniziativa sportiva, in combinato con la libertà di espressione del pensiero e della propria progettualità sportiva – che, tutelato a livello costituzionale e federale primario, assorbiva la presunta primazia del c.d. vincolo sportivo e le criptiche affermazioni di tipo monopolistico di coloro (il sodalizio sportivo denunciante) che ne affermavano, nella fattispecie, la sussistenza. Organizzare e presentare un progetto sportivo pubblico – per mezzo dei social network, in via prioritaria, ovvero anche con inviti espliciti all'audizione della presentazione dello stesso – non equivale a tentare di deviare il tesseramento di alcuno verso altri sodalizi.

La resistente, infatti, in contrapposizione alla tesi denunziante, qualificava, da subito, innanzi al Tribunale Federale FIPAV, la propria attività di promozione del nuovo progetto sportivo come “di tipo esplorativo”, ovvero intenta alla mera divulgazione dello stesso come alternativo a quelli attuali su di un determinato territorio limitrofo, e priva di qualsivoglia intendimento di mera captazione di altre atlete tesserate di altro sodalizio.

Si trattava, *ictu oculi*, per la tesi resistente, di una manifestazione dell'esercizio delle prerogative del diritto di libera espressione del pensiero e di organizzazione di una iniziativa sportiva, finalizzata alla proposizione di un progetto che, per l'ordinamento sportivo domestico, aveva la mera funzione di presentare ai componenti del tessuto sociale generale – alcuno escluso – un'alternativa ludico ricreativa alternativa a quella preesistente.

Di non poco momento, assumeva, peraltro, la circostanza per cui il sodalizio sportivo della società esponente, sul territorio fosse, all'epoca di siffatta presentazione da parte del nuovo sodalizio, l'unica a rappresentare la disciplina pallavolistica limitrofa; e che la presentazione di un progetto sportivo alternativo a quello, unico, sussistente, rappresentasse l'esercizio di una legittima prerogativa di libera organizzazione progettuale sportiva e come, altresì, l'inibizione *aliunde* di una simile prerogativa rappresentasse un esercizio di aberrante monopolio sportivo contrario ai più elementari principi di sportività e lealtà.

Ebbene, la pronuncia in questione – che sfoga nel “non luogo a sanzione” da parte del Tribunale Federale FIPAV – delinea, in questo senso, in accoglimento della tesi degli incolpati, una sorta di confine, giuridico e letterale, entro il quale il diritto di contatto tra dirigenti appartenenti a società alternative, ed atleti di altro sodalizio, possono muoversi senza temere lo spettro del deferimento, generico e strumentale, per violazione generale (e generalissima) del c.d. “vincolo sportivo”.

Ed invero, sul criterio per cui il principio di “libera iniziativa e progettualità sportiva”, iscritto in termini espliciti ed innovativi sin dall'articolo 1 della legge n. 91/1981<sup>18</sup> si traduce nel criterio della “libertà di

---

organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.

<sup>18</sup> Cfr. articolo 1 legge n. 91/1981: “1. Attività sportiva. L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”.

organizzazione sportiva” per ricondursi entro il paradigma della “libera iniziativa privata ed economica” dell’individuo – e delle associazioni nelle quali lo stesso esplicita la propria personalità – tutelati dall’articolo 41 della Costituzione.<sup>19</sup>

Questo confine è tracciato dalla possibilità di esprimere una progettualità sportiva alternativa che non declini in una attività di schietto proselitismo degli atleti che vengano latamente interessati, a fini promozionali, dalla esposizione del progetto stesso.

Concependo un limite significativo ed innovativo al consolidato principio del vincolo sportivo dell’atleta: si può legittimamente espletare una attività di presentazione del proprio progetto sportivo, anche all’indirizzo di atleti che non siano del proprio sodalizio, senza offendere i principi della lealtà sportiva se, e fino al limite in cui, ciò non sfoci nel proselitismo funzionale a deviare gli stessi verso il proprio; individuando, a criterio assolutorio, l’“assenza di evidente volontà di cooptazione e/o captazione del singolo atleta” ed alcun termine comparativo e/o denigratorio degli altri sodalizi sportivi limitrofi nella propria dialettica di presentazione.

Il tutto, nella espressione finale che la forza del contratto associativo aperto in questione (il c.d. vincolo sportivo) è tale sino a che non venga limitato dalla cogenza di principi normativi superiori, quali quello della libera iniziativa associativa e sportiva quale espressione costituzionale dell’individuo.

Ed in tal senso appare informata la laconica disposizione di abolizione dell’istituto, avvertito, da troppo tempo, quale limitazione isolata ed inaccettabile delle prerogative costituzionali di individualità associativa e di espressione della libertà.

---

<sup>19</sup> Cfr. articolo 41 Costituzione: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.